



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 29 aprile 2015

INDICE

1. Premessa.....	1
2. Definizioni.....	1
3. Ambito di Applicazione.....	6
4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	8
4.1 Operazioni di Minore Rilevanza.....	8
4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza	10
4.3 Operazioni di competenza assembleare	12
4.4 Delibere quadro	13
5. Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Società per il tramite di società controllate.....	14
6. Individuazione delle Parti Correlate.....	14
7. Tenuta dell'elenco delle Parti Correlate	14
8. Comunicazioni alla Società	15
9. Disposizioni Generali	15

1. **PREMESSA**

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Carraro S.p.A. (“**Carraro**” o la “**Società**”) direttamente e/o per il tramite di società dalla stessa controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento**”).

La presente Procedura entra in vigore il 29 aprile 2015 e sostituisce, con effetto da tale data, il precedente regolamento in materia di operazioni con parti correlate, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 3 maggio 2012.

2. **DEFINIZIONI**

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come “indipendenti” dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. - versione Luglio 2014 (il “**Codice di Autodisciplina**”).

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come “non esecutivi” dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Comitato Controllo e Rischi: il comitato Controllo e Rischi di Carraro costituito all'interno del consiglio di amministrazione di Carraro avente funzioni consultive e propositive rispetto al consiglio di amministrazione della Società nelle materie indicate dal Codice di Autodisciplina.

Comitato per le Nomine e la Remunerazione: il comitato per le Nomine e la remunerazione di Carraro costituito all'interno del consiglio di amministrazione di Carraro avente funzioni consultive e propositive rispetto al consiglio di amministrazione della Società cui sono state demandate le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione può essere composto sia da Amministratori Indipendenti o non esecutivi che da amministratori esecutivi i quali sono tenuti ad astenersi qualora il Comitato sia chiamato a svolgere i compiti ad esso demandati dal Codice di Autodisciplina.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni: **(a)** analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; ovvero **(b)** basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; ovvero **(c)** corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci della Società stessa.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non

preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’Influenza Notevole. L’esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l’interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: rispetto ad una società, si intende, a mero titolo esaustivo e non esemplificativo:

- (i) la detenzione da parte del soggetto controllante Carraro di una partecipazione - diretta e/o indiretta - nella Società Controllata o Collegata di “peso effettivo” superiore al “peso effettivo” della partecipazione detenuta in Carraro dal medesimo soggetto controllante Carraro;
- (ii) fatta eccezione per il caso di cui al precedente punto (i), la detenzione di una partecipazione - diretta e/o indiretta - superiore al 10% e inferiore al 20% del capitale sociale della Società Controllata o Collegata;
- (iii) la condivisione, tra la Società e la Società Controllata o Collegata con cui l’operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti dalle Società controllate o Collegate con le quali l’operazione è svolta.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: **(a)** le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; **(b)** ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 150.000 (centocinquantamila) , in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) in generale, Euro 500.000 (cinquecentomila) per singola Operazione con Parte Correlata di altra natura, ovvero per Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti

sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Infragrupo: le Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con Società Collegate.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza, che: **(a)** rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della società; e **(b)** sono concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Parte Correlata: un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;

- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la società. Essi possono includere: **(a)** il coniuge non legalmente separato e il convivente; **(b)** i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Testo Unico: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

- 2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento e della presente Procedura.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Fatta eccezione per quanto diversamente disposto nel presente articolo 3 e dal Regolamento, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura si applicano

a tutte le Operazioni con Parti Correlate.

3.2 Le disposizioni del Regolamento e la Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

3.3 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.

3.4 Fermi gli obblighi di informazione periodica di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento ed al successivo articolo 3.5, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (c) alle Operazioni Ordinarie;
- (d) alle Operazioni Infragrupo, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

3.5 Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della presente Procedura, la Società:

- (a) comunicherà alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3,

del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

- (b) indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo;

3.6 Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta espressamente, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e che siano approvate in caso di urgenza, a condizione che:

- (a) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo, se costituito, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione con Parte Correlata;
- (b) ferma restando la sua efficacia, l'Operazione con Parte Correlata sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) il consiglio di amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (d) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione o gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante

sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, reso da un comitato costituito all'interno del consiglio di amministrazione della Società, composto da Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati, la maggioranza dei quali Indipendenti.

- (b) Il comitato di cui *sub* (a):
- (i) relativamente alle Operazioni di Minore Rilevanza aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un Dirigente con Responsabilità Strategiche è composto dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, nella veste di Comitato per la Remunerazione chiamato a svolgere i compiti ad esso demandati dal Codice di Autodisciplina, cui partecipano esclusivamente Amministratori Indipendenti;
 - (ii) relativamente a tutte le altre Operazioni di Minore Rilevanza è composto dal Comitato Controllo e Rischi;

fermo restando che, qualora un componente del comitato di volta in volta coinvolto sia la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o una sua Parte Correlata, gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso un altro Amministratore Non Correlato (Indipendente o Non Esecutivo, a seconda che si renda necessario o meno ripristinare la presenza della maggioranza di Amministratori Indipendenti) ovvero, in mancanza, un membro effettivo del collegio sindacale (diverso dal Presidente) Non Correlato. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile integrare la composizione del comitato, il parere di cui alla precedente lettera (a) verrà emesso dal collegio sindacale.

- (c) Il Presidente o gli organi delegati assicurano che i componenti dei comitati di cui alla precedente lettera (b) ricevano (ognuno per quanto di propria competenza) tempestivamente complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione, il Presidente o gli organi delegati assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri. Tra le informazioni che devono essere fornite si segnalano, in particolare:
- (i) l'indicazione della Parte Correlata controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza;
 - (ii) l'indicazione della natura della correlazione;
 - (iii) l'indicazione che si tratta di un'Operazione di Minore Rilevanza;

- (iv) una descrizione dei termini e delle condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza, delle relative modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo;
 - (v) una descrizione dell'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione di Minore Rilevanza.
- (d) Fermo restando quanto sopra previsto, il Presidente o gli organi delegati provvedono affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al collegio sindacale.
 - (e) Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
 - (f) Il comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società. In tal caso, il comitato deve rispettare, per ciascuna singola operazione, il limite di spesa rappresentato dal 2% del controvalore dell'operazione.
 - (g) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
 - (h) Il Presidente o gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
 - (i) Fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del comitato sono allegati al documento.

4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- (b) Il Presidente o gli organi delegati assicurano che un comitato composto da almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, ovvero uno o più dei suoi membri all'uopo delegati da detto comitato:
- (i) sia coinvolto nella fase delle trattative e in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete ed adeguate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 4.1(c);
 - (ii) possano richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- (c) Il comitato di cui *sub* (b):
- (i) relativamente alle Operazioni di Maggiore Rilevanza aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un Dirigente con Responsabilità Strategiche è composto dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, nella veste di Comitato per la Remunerazione chiamato a svolgere i compiti ad esso demandati dal Codice di Autodisciplina, cui partecipano esclusivamente Amministratori Indipendenti;
 - (ii) relativamente a tutte le altre Operazioni di Maggiore Rilevanza è composto dal Comitato Controllo e Rischi;

fermo restando che, qualora un componente del comitato di volta in volta coinvolto (1) sia la controparte dell'Operazione di Maggiore Rilevanza oggetto di valutazione o una sua Parte Correlata, ovvero (2) non sia un Amministratore Indipendente gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso un altro Amministratore Indipendente Non Correlato ovvero, in mancanza, un membro effettivo del collegio sindacale (diverso dal Presidente) Non Correlato. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile integrare la composizione del comitato, le attività di cui al precedente punto (b) saranno svolte, e il parere di cui al successivo punto (d)(i) verrà emesso, dal collegio sindacale.

Al comitato si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti articoli 4.1(c), 4.1(e) (prima parte) e 4.1(f) (prima parte).

- (d) Il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
- (i) previo parere favorevole del comitato indicato nel precedente punto (b) (il quale deciderà a maggioranza assoluta dei suoi membri) sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; ovvero in

assenza del previo parere del comitato indicato nel precedente punto
(b)

(ii) col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di statuto).

(e) Il Presidente o gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

(f) Il Presidente o gli organi delegati provvedono affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza siano fornite a tutti i consiglieri in conformità all'art. 2381 cod. civ. nonché al collegio sindacale.

(g) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di Maggiore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

(h) In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società deve predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a e), del Regolamento

4.3 Operazioni di competenza assembleare

(a) Quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 e 4.2 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del consiglio di amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

(b) Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alle disposizioni del precedente punto (a), a condizione che:

(i) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;

(ii) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- (iii) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (ii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le valutazioni del collegio sindacale siano negative, l'organo amministrativo non può concludere l'operazione qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.4 Delibere quadro

- (a) Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso indicato al precedente punto (a) e fermo quanto previsto dal precedente articolo 3:
 - (i) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - (ii) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
 - (iii) con cadenza trimestrale, il presidente o gli organi delegati informano

il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DALLA SOCIETÀ PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- (a) La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti società controllate e che siano preventivamente esaminate dal consiglio di amministrazione o da un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società, fermo restando che quanto previsto dal precedente articolo 3 si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti società controllate.
- (b) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente punto (a), le società controllate informano tempestivamente il Responsabile Affari Legali della Società (con le modalità indicate nel successivo articolo 6(a)) delle Operazioni con Parti Correlate che intendono approvare, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

- 6.1 Il Responsabile Affari Legali ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute, le Parti Correlate. A tal fine invia la lettera di richiesta di informazioni (allegata alla presente Procedura *sub* Allegato A) alla controllante, agli amministratori e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed agli altri soggetti di cui all'art 114, comma 5, del Testo Unico che siano Parti Correlate della Società.
- 6.2 Il Responsabile Affari Legali informa, con cadenza almeno semestrale, il Comitato Controllo e Rischi in merito all'esito delle verifiche effettuate. Può richiedere, nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, un parere al Comitato Controllo e Rischi, nonché avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti.
- 6.3 L'elenco viene rivisto ogni volta che ne sia ravvisata la necessità sulla base delle informazioni ricevute dalla Società in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute e, comunque, almeno trimestralmente.

7. TENUTA DELL'ELENCO DELLE PARTI CORRELATE

- 7.1 Il Responsabile Affari Legali è responsabile della tenuta dell'elenco delle Parti Correlate e dell'aggiornamento di tale elenco sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute.
- 7.2 Il Responsabile Affari Legali:
 - (a) trasmette detto elenco agli amministratori con deleghe, al presidente del

consiglio di amministrazione, al CFO, nonché alle Direzioni e agli amministratori delegati delle Società Controllate, per l'applicazione della presente Procedura;

- (b) trasmette tempestivamente ai soggetti interessati l'inserimento nell'elenco delle Parti Correlate e trasmette ai medesimi soggetti il testo della presente Procedura.

8. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

- (a) Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura al Responsabile Affari Legali della Società al seguente recapito:

Carraro S.p.A. - Via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD).

- (b) Il presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

- 9.1 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ. Pertanto, gli amministratori della Società che abbiano un interesse, anche potenziale e indiretto, in un'Operazione con Parte Correlata sono tenuti ad informarne tempestivamente il consiglio di amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse. Quando l'Operazione con Parte Correlata rientri nelle competenze di un amministratore della Società con delega e questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione di Carraro.
- 9.2 In caso di modifica delle disposizioni del Testo Unico e/o del Regolamento, i riferimenti agli articoli degli stessi contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Testo Unico e/o del Regolamento come modificati.

ALLEGATO A

[Carta intestata Carraro]

Campodarsego, _____ 2015

[Destinatario: soggetto controllante ex art. 120 Tuf]

Oggetto: Regolamento recante “Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Richiesta di informazioni ai sensi del relativo art. 4, comma 8

Spettabile Società,

come noto Consob ha con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 emanato il regolamento in oggetto (il “**Regolamento**”), che disciplina i principi ai quali la nostra società si deve attenere al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite delle proprie società controllate.

L’art. 4, comma 8, del Regolamento prevede che “*i soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell’art. 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime*”.

In ossequio a tale disposizione, nella Vostra qualità di soggetto controllante, come risultante dalle comunicazioni ex art. 120 TUF, Vi chiediamo di volerci comunicare le informazioni necessarie al fine di consentirci l’identificazione o l’individuazione:

- (a) di eventuali soggetti che controllano direttamente e/o indirettamente la Vostra società;
- (b) dei dirigenti con responsabilità strategiche Vostra e, ove del caso, dei soggetti di cui sub “a”;
- (c) degli stretti familiari di ciascuno dei soggetti di cui sub “b” e, ove del caso, dei soggetti di cui sub “a”;
- (d) delle entità nelle quali:

- a. Voi e, ove del caso, i soggetti di cui sub “a” esercitate, direttamente o indirettamente, il controllo;
- b. ciascuno dei soggetti di cui sub “b” e “c” esercita, direttamente o indirettamente, il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole ovvero detiene direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (e) di ciascun fondo pensionistico complementare costituito a favore di Vostri eventuali dipendenti o di eventuali dipendenti dei soggetti di cui *sub* “b”, “c” e “d”;
- (f) di eventuali Interessi Significativi detenuti dai soggetti di cui *sub* “b”, “c”, “d” ed “e”.

Al fine di consentirVi la corretta identificazione dei suddetti soggetti, accludiamo oltre alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [_____], le relative definizioni contenute nell’Allegato 1 al Regolamento.

Vi chiediamo di farci pervenire le suddette informazioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della presente, al seguente recapito, anticipandole via e mail o a mezzo fax:

Carraro S.p.A.

alla c.a. del Responsabile Affari Legali

e mail: (indirizzo dedicato)

fax: [_____]

Via Olmo n. 37

[_____] CAMPODARSEGO (PD)

Vi chiediamo altresì di volerci tempestivamente comunicare ogni variazione delle suddette informazioni.

Vi informiamo che il conferimento dei dati personali richiesto nel presente documento è obbligatorio ed il loro trattamento può essere effettuato senza bisogno del consenso dell’interessato ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 poiché imposto dall’esecuzione di quanto previsto nel Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è Carraro SpA, P. Iva 00202040283, con sede in Via Olmo 37, 35011 Campodarsego, PD, (di seguito il “Titolare”), tel. 049 9219111, PEC carraro.group@legalmail.it. Responsabile del trattamento è il Direttore Affari Legali.

I dati personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente alle finalità sopra esposte e in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Si evidenzia che in ogni caso i Suoi dati personali saranno trattati dal personale del Titolare debitamente incaricato ed istruito dal Titolare stesso. I dati conferiti saranno in ogni caso conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti imposti dal Regolamento ed, al termine, verranno distrutti.

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.

I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra esposte, alle seguenti categorie di soggetti:

- Autorità indipendenti e di vigilanza (es. Consob, Banca d'Italia);
- Autorità Giudiziaria;
- Società di Revisione e Collegio Sindacale.

Vi informiamo infine che, in relazione al predetto trattamento, potrete esercitare i diritti fissati dal Regolamento UE 679/2016 e in particolare dagli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione di trattamento), 20 (portabilità) nonché proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Nel ringraziarVi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento ed inviamo cordiali saluti.

[_____]

Allegati c.s.:

- Procedura
- Allegato 1 al Regolamento

Campodarsego, _____2015

[Destinatari: (1) componenti degli organi di amministrazione (2) membri effettivi del collegio sindacale (3) Dirigenti con Responsabilità Strategiche come definiti ai sensi della Procedura]

Oggetto: Regolamento recante “Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Richiesta di informazioni ai sensi del relativo art. 4, comma 8

Egregio Signore / Gentile Signora,

come noto Consob ha con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 emanato il regolamento in oggetto (il “**Regolamento**”), che disciplina i principi ai quali la nostra società si deve attenere al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite delle proprie società controllate.

L’art. 4, comma 8, del Regolamento prevede che “*i soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell’art. 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime*”.

In ossequio a tale disposizione, nella Sua qualità di [membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale o di dirigente con responsabilità strategiche] Le chiediamo di volerci comunicare le informazioni necessarie al fine di consentirci l’identificazione o l’individuazione:

- (a) dei Suoi stretti familiari;
- (b) delle entità nelle quali Lei, o ciascuno dei Suoi stretti familiari, esercita, direttamente o indirettamente, il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole ovvero detiene direttamente o indirettamente, una quota significativa,

comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

- (c) di ciascun fondo pensionistico complementare costituito a favore di Suoi eventuali dipendenti o di eventuali dipendenti dei soggetti di cui sub “a” e “b”;
- (d) di eventuali Interessi Significativi detenuti dai soggetti di cui sub “a”, “b” e “c”.

Al fine di consentire la corretta identificazione dei suddetti soggetti, accludiamo oltre alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [_____]. le relative definizioni contenute nell'Allegato 1 al Regolamento.

Le chiediamo di farci pervenire le suddette informazioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della presente, al seguente recapito, anticipandole via e mail o a mezzo fax:

Carraro S.p.A.

alla c.a. del Responsabile Affari Legali

e mail: (indirizzo dedicato)

fax: [_____]

Via Olmo n. 37

[_____] CAMPODARSEGO (PD)

Le chiediamo altresì di volerci tempestivamente comunicare ogni variazione delle suddette informazioni.

La informiamo che il conferimento dei dati personali richiesto nel presente documento è obbligatorio ed il loro trattamento può essere effettuato senza bisogno del consenso dell'interessato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 poiché imposto dall'esecuzione di obblighi di legge.

Titolare del trattamento dei dati personali è Carraro SpA, P. Iva 00202040283, con sede in Via Olmo 37, 35011 Campodarsego, PD, (di seguito il “Titolare”), tel. 049 9219111, PEC carraro.group@legalmail.it. Responsabile del trattamento è il Direttore Affari Legali.

I dati personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente alle finalità sopra esposte e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Si evidenzia che in ogni caso i Suoi dati personali saranno trattati dal personale del Titolare debitamente incaricato ed istruito dal Titolare stesso. I dati conferiti saranno in ogni caso conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti imposti dal Regolamento ed, al termine, verranno distrutti.

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.

I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra esposte, alle seguenti categorie di soggetti:

- Autorità indipendenti e di vigilanza (es. Consob, Banca d'Italia);
- Autorità Giudiziaria;
- Società di Revisione e Collegio Sindacale.

La informiamo infine che, in relazione al predetto trattamento, potrà esercitare i diritti fissati dal Regolamento UE 679/2016 e in particolare dagli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione di trattamento), 20 (portabilità) nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Nel ringraziarLa per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento ed inviamo cordiali saluti.

[_____]

Allegati c.s.:

- Procedura per le operazioni con le parti correlate.